

Nuove competenze dei notai in materia di volontaria giurisdizione

MIO FIGLIO CON DISABILITÀ, CHE È BENEFICIARIO DI UNA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, DEVE VENDERE UN IMMOBILE E LE SOMME SARANNO IMPIEGATE NEL SUO INTERESSE. E' VERO CHE ADESSO ANCHE I NOTAI POSSONO AUTORIZZARE QUESTI ATTI AL POSTO DEL GIUDICE TUTELARE GARANTENDO UNA MAGGIORE CELERITÀ ALLA PROCEDURA?

Si. L'art. 21 del d.lgs. n. 149/22 attribuisce ai notai la competenza a rilasciare l'autorizzazione, in alternativa al Giudice Tutelare, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (es. vendita/acquisto immobile, accettazione eredità o donazione ecc.) nei quali interviene un minore, una persona interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno. A tal fine le parti devono presentare una richiesta scritta al notaio, il quale, se autorizza, determina anche le cautele necessarie per il reimpiego delle somme ricevute quale corrispettivo.

